

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI

COMUNE DI SUCCIVO (CE)
001248 19.02.15
CAT.....CLASS.....FASC.....



ORIGINALE

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

**** 2015 ****

n. 116 del 19.02.2015

Oggetto

**Resistenza in giudizio ed approvazione controdeduzioni relativamente al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Succivo**

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Sig. Aniello Marsilio

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA D CASERTA)



L'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva;
- con deliberazione n.102/2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha determinato la massa passiva;
- con deliberazione n. 107/2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha individuato la massa attiva;
- con deliberazione n. 110/2014 è stata avviata la procedura di liquidazione dell'acconto dei crediti ammessi;
- con deliberazione n.112/2014 è stato approvato il piano di estinzione delle passività;
- a seguito di rilievi istruttori del Ministero dell'Interno di cui alla nota Prot. 145251 del 25 novembre 2014 e ad ordinanze interlocutorie adottate dal Tar Campania- Sezione di Napoli, nel corso di giudizi amministrativi, tuttora non definiti nel merito, proposti dal Comune di Succivo rispetto a provvedimenti di non ammissione alla massa passiva, l'OSL ha proceduto ad una nuova adozione del Piano di Estinzione con deliberazione n.115/2015;
- che in data 13/01/2015 è stato notificato all'OSL ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Succivo per l'annullamento delle deliberazioni **della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Succivo n. 107 del 10/09/2014 di determinazione della massa attiva nonché dei relativi documenti, atti e tabelle, della deliberazione n. 112/2014 della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Succivo di approvazione del Piano di Estinzione nonché di tutti atti, documenti e tabelle**

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



allegate e/o richiamate, nonché, per quanto di ragione, della nota prot 145251 del 25.11.2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Ufficio Centrale della Finanza Locale, Consulenza per il Risanamento degli Enti Locali dissestati contenenti richieste e rilievi istruttori al Piano di Estinzione nonché altri atti connessi e/o conseguenti;

RITENUTO OPPORTUNO di resistere nel procedimento instaurato con la proposizione da parte del Comune di Succivo del ricorso straordinario proposto dinanzi al Capo dello Stato;

DATO ATTO che:

- in base alla normativa vigente in materia non è necessaria l'assistenza tecnica di un legale;
- l'atto difensivo di controdeduzioni viene pertanto predisposto dall'Organo Straordinario di Liquidazione anche al fine di consentire alla gestione straordinaria di liquidazione un risparmio economico;

ESAMINATO lo schema di atto difensivo di controdeduzioni, allegato al presente atto, e ritenuto di approvarlo;

VISTI

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 1199/1971;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di resistere** nel procedimento instaurato dal comune di Succivo mediante proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso le deliberazioni OSL n.107/2014, 112/2014 nonché atti connessi e consequenziali;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- 3) **di approvare** lo schema di atto difensivo di controdeduzioni predisposto dall'Organo Straordinario di Liquidazione, allegato al presente atto, sub A), quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **di disporre** la notifica dell'atto difensivo di controdeduzioni all'Eccellentissimo Presidente della Repubblica per il tramite del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore p.c. Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Risanamento degli Enti Locali Dissestati in persona del Dirigente p.t.;
- 5) **di trasmettere** l'atto difensivo di controdeduzioni, per opportuna conoscenza ed informazione, a:
 - Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio 1° Consulenza e studi finanza locale - Consulenza per il risanamento degli Enti locali Dissestati in persona del Dirigente p.t.;
 - Comune di Succivo, in persona del Sindaco pro tempore;
 - Banco di Napoli S.p.A., sede di Napoli e Filiale di Orta di Atella (CE).

Successivamente, con separata votazione unanime,

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE

dott. Luigi Colucci

COMPONENTI

dott. Renato Penza

dott. Geraldo Bonacci

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

ALL'ECCELLENTISSIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tramite il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma – 00186 alla Via dei Portoghesi n. 12 oltreché al Ministero dell'Interno in Roma - 00184 alla Piazza del Viminale n. 1 a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

p.c. Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Risanamento degli Enti Locali Dissestati in persona del Dirigente p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma – 00186 alla Via dei Portoghesi n. 12 oltreché al Ministero dell'Interno - stesso Dipartimento ed Ufficio siti in Roma – 00184 Piazza del Viminale n. 1, a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

p.c. Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale- Ufficio 1° Consulenza e studi finanza locale- Consulenza per il risanamento degli Enti locali Dissestati in persona del Dirigente p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma – 00186 alla Via dei Portoghesi n. 12 oltreché al Ministero dell'Interno - stesso Dipartimento ed Ufficio siti in Roma – 00184 Piazza del Viminale n. 1, a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

p.c. Comune di Succivo, in persona del Sindaco pro tempore, in Succivo (CE) - 81030 Via G. Lorca n. 16, nonché al Comune di Succivo, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Domenico Tessitore in San Marcellino (CE) - 81050 Via Arno n. 3 a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE **nominato con DPR 25 settembre 2012**

p.c. Banco di Napoli S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore in Napoli – 80132 Via Toledo n. 177 a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

p.c. Banco di Napoli S.p.A., Filiale di Orta di Atella (CE), in persona del Direttore pro tempore con in Orta di Atella (CE) – 81030 alla Via Massimo Stanzione n. 121 a mezzo di notifica UNEP presso il Tribunale Napoli Nord;

Oggetto: *Ricorso straordinario del Comune di Succivo, Prot. 298 del 13.1.2015, notificato in data 13.1.2015, avverso il provvedimento della Commissione Straordinaria del Comune di Succivo n. 107 del 10/09/2014 di determinazione della massa attiva nonché dei relativi documenti, atti e tabelle, della deliberazione n. 112/2014 della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Succivo di approvazione del Piano di Estinzione nonché di tutti atti, documenti e tabelle allegate e/o richiamate, nonché, per quanto di ragione, della nota prot 145251 del 25.11.2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali- Ufficio Centrale della Finanza Locale, Consulenza per il Risanamento degli Enti Locali dissestati contenenti richieste e rilievi istruttori al Piano di Estinzione e dell'allegato Supplemento di Istruttoria nonché la nota OSL prot. 8843 del 10.12.2014 avente ad oggetto: "Quote di residui mutui" nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale così come esplicitati nel ricorso. CONTRODEDUZIONI*

La Commissione Straordinaria di Liquidazione (Organo Straordinario di Liquidazione) del Comune di Succivo, nelle persone del Presidente Dott. Luigi Colucci, nato a Sirignano (AV) il 26/01/1952, Dott.

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

Renato Penza nato a Napoli il 19.12.1964, Avv. Geraldo Bonacci, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 05.04.1973, in relazione al ricorso di cui all'oggetto, presenta le seguenti

CONTRODEDUZIONI

1. LEGITTIMA DETERMINAZIONE DELLA MASSA ATTIVA: LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI N. 107/2014 e .112/2014- OMESSA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE DELLA DELIBERAZIONE N.115/2015. CORRETTEZZA DELL'ISTRUTTORIA POSTA IN ESSERE DALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.

1.1. Il controdeducente Organo Straordinario della Liquidazione stigmatizza, con convinzione, la ricostruzione operata dal Comune ricorrente in ordine all'attività posta in essere dalla Commissione, con particolare riferimento alla determinazione della massa attiva, per quanto attiene al contenuto del ricorso *de quo*, così come la stessa risulta individuata nella deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione (**O.S.L.) n. 107/2014 (All. 1)** e , da ultimo, **nella deliberazione O.S.L. n. 115/2015 (Ali. 2)**, di cui l'Ente non tiene conto, con la quale l'Organo Straordinario di liquidazione ha adottato un nuovo Piano di estinzione, **successivo a quello di cui alla impugnata deliberazione OSL n.112/2014;**

1.2. Al fine di meglio comprendere l'iter seguito dall'OSL nella determinazione della massa attiva, giova rappresentare quanto segue:

A. Con **Deliberazione n. 2 del 24 dicembre 2012 (ALL.3)**, l'OSL richiedeva al Comune di Succivo, di procedere a:

- definizione del fondo cassa al 31.12.2011;
- revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;
- destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione non vincolati alla liquidazione;
- quantificazione delle quote delle economie sui mutui da destinare alla liquidazione;

O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

- quantificazione del patrimonio disponibile e la sua esatta individuazione, nonché la eventuale disponibilità di mutui a carico del bilancio comunale.
- B. Con deliberazione n. **5 del 11.07.2013 (ALL.4)**, avente ad oggetto: *“Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari ai sensi dell’art. 252 comma 4 e dell’art. 255 del D.Lgs. 267/2000 – Adempimenti consequenziali”*, l’O.S.L richiedeva nuovamente all’inadempiente Comune di Succivo il trasferimento del fondo cassa, degli eventuali avanzi di amministrazione, delle quote delle economie sui mutui da destinare alla liquidazione e dei ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente così come risultante alla data del 31.12.2011 ai sensi di quanto disposto dall’art. 252 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. **nonché l’ottemperanza a quanto già richiesto dalla Deliberazione n. 2 del 24/12/2012 e di comunicare, ai sensi dell’art. 255 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, l’elenco dei ruoli pregressi emessi dall’Ente alla data del 31.12.2011 e non ancora riscossi totalmente o parzialmente.** Con la stessa suindicata deliberazione l’OSL, altresì, chiedeva, altresì, il trasferimento degli importi riscossi dal 01/01/2012 fino alla suddetta data, di competenza dell’O.S.L., ma accreditati sul conto del Comune di Succivo.
- C. Con nota prot. 4877 del 26/07/2013, il Responsabile economico-finanziario F.F. dell’Ente, dott. Salvatore D’Angelo, comunicava **che il fondo cassa al 31.12.2011 risultava pari a € 373.299,10;**
- D. Con nota n. 2788 del 18.4.2014, a firma del citato responsabile economico-finanziario dott. Salvatore D’Angelo, l’Ente comunicava, tra l’altro, che *“... la somma, non assistita da prelazione da inserire nella massa passiva come credito del Comune dai residui passivi pagati dopo la deliberazione di dissesto è pari ad ulteriori euro 565.022,60 ; “...pur godendo del diritto a vedere i propri crediti iscritti alla massa passiva, con prelazione per euro 28.785,07 e, senza prelazione, per euro 565.022,60....., con la conseguenza che”l’ente avrebbe dovuto “ corrispondere all’OSL euro 33.108,97*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

(euro 89.831,90 residui attivi di competenza dell'OSL incassati dopo la deliberazione di dissesto fino alla data odierna (-) euro 56.722,93 a carico della liquidazione”;

- E. Con la nota prot. OSL n. 175/2014 del 15.05.2014 (**ALL.5**) questo Organismo **richiedeva** all'Organo di revisione contabile, nello spirito di collaborazione che lo stesso è tenuto a prestare in favore dell'Ente, oltreché in considerazione delle funzioni normativamente attribuite allo stesso revisore, **le attestazioni e certificazioni** in merito a quanto comunicato dal **Responsabile del Settore amministrativo contabile**, attesa l'assenza di una analitica documentazione fornita da quest'ultimo, sebbene più volte compulsato a documentare quanto richiamato nella predetta nota prot. 2788 del 18/04/2014; tuttavia anche il citato Revisore non dava alcun riscontro alla predetta richiesta.
- F. Con la sopra richiamata nota prot. n. 2788 del 18.04.2014 l'Ente comunicava anche di aver effettuato pagamenti in conto residui passivi, dichiarati di competenza dell'OSL, **senza mai fornire alcuna idonea e giustificativa documentazione, sebbene più volte richiesta**. Tali pagamenti, effettuati prima della dichiarazione di dissesto, sarebbero ammontati ad € 565.022,60, in relazione ai quali, **non è stato possibile, per la mancata collaborazione dell'Ente** (*il Comune di Succivo non ha mai prodotto idonea documentazione*), espletare idonea attività istruttoria comprovante l'effettiva attrazione alla gestione straordinaria;
- G. Con la suddetta nota l'Ente, a firma del dott. Salvatore D'Angelo, comunicava residui attivi di competenza dell'OSL, riscossi anteriormente alla data di dissesto per un importo pari ad € 208.722,47;
- H. Con lettera n. 24477 del 25/02/2014 il Ministero dell'Interno – Dipartimento Centrale della Finanza Locale precisava, in merito al rimborso al tesoriere nell'anno 2012 dell'anticipazione concessa nel 2011, effettuato successivamente alla data di dichiarazione del dissesto, che l'importo restituito, pari ad € 554.406,73, doveva afferire alla gestione straordinaria; **al riguardo va segnalato che l'OSL, atteso il mancato**



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

riscontro da parte dell'Istituto Tesoriere, è stato costretto a conferire incarico legale per procedere al recupero (All. 6 Delibera OSL n. 97/2014):

- I. Dall'analisi dei residui attivi, a seguito della revisione straordinaria di cui alla determinazione del responsabile n. 3/2012 sono risultati residui attivi di competenza dell'OSL, e quindi con esclusione di quelli afferenti alla gestione vincolata, per € 712.731,26 la cui esposizione può essere così articolata:
- residui attivi di competenza della gestione straordinaria, effettivamente incassati dall'Ente alla data di dichiarazione del dissesto e non ancora riversati all'OSL fino alla data odierna, per € 208.722,47;
 - residui attivi di competenza della gestione straordinaria direttamente incassati dall'OSL per € 167.841,74;
 - residui attivi di competenza della gestione straordinaria ancora da incassare per € 336.167,05;
- J. per le quote di mutui residue e disponibili l'Ente, nonostante i ripetuti inviti da parte di questo Organismo (cfr. note OSL del 10.12 e del 26.12 **All. 7**), non ha avviato alcuna procedura di ricognizione, accertamento delle economie ed eventuale conseguente devoluzione alla gestione straordinaria di liquidazione, ancorché risulti un importo residuo totale pari a € 5.299.355,24;
- K. l'Ente ha dichiarato, nel modello F allegato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012-2014, di voler procedere all'alienazione di beni immobili il cui ricavato, stimato pari a € 1.624.000,00, sarebbe dovuto essere destinato alla gestione straordinaria del dissesto. Tuttavia **va evidenziato al riguardo che l'Ente non ha posto in essere alcuna attività prodromica (tra cui l'accatastamento), necessarie** per la vendita dell'immobile.
- L. non risultano interessi attivi maturati sul conto bancario della gestione straordinaria.

1.3 Va, altresì, evidenziato che, ai sensi dell'art. 3bis DL 174/2012 conv. nella L. 213/2012 risultano erogate, sul conto OSL presso Banca d'Italia, due rate del contributo statale per un totale

O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

di € 2.194.528,20, inserite nella massa attiva mentre rimane ancora da incassare l'ultima rata il cui importo alla data odierna non è stato reso noto all'OSL per cui non è stato possibile computarlo nella massa attiva e dunque nel piano di estinzione. È stato inserito, altresì, nella massa attiva, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, il contributo annuo per allineamento alla media pari ad € 316.339,80 che è stato corrisposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259 comma 4 TUEL, per gli anni 2012-2013-2014.

L'OSL ha prima determinato la massa attiva con la deliberazione n.107/2014 e ha poi deliberato l'adozione e l'approvazione del Piano di estinzione con deliberazione n. 112/2014 e, successivamente, all'esito di una nuova istruttoria conseguente ai rilievi del Ministero dell'Interno di cui alla nota Prot. 145251 del 25.11.2014, ha proceduto, **lo si ribadisce**, ad una riformulazione del piano di estinzione approvato con deliberazione n. 115/2015, in cui ha dato altresì conto di ordinanze interlocutorie emesse dal Tar Campania, Sezione di Napoli, in relazione a giudizi ancora pendenti (*di cui, per completezza, si parlerà in seguito approfonditamente*).

In base a quanto sopra esposto **va rimarcato che l'istruttoria posta in essere dall'OSL, lungi dall'essere superficiale e routinaria così come affermato dall'Ente nel ricorso, è stata, al contrario, sin dall'inizio approfondita e scrupolosa, nonostante l'assenza di un adeguato supporto da parte degli organi e degli uffici dell'Ente.**

Questo Organo, nonostante l'inerzia dell'ente e come evidenziato nelle summenzionate delibere, ha proceduto alla determinazione della massa attiva conformemente a quanto contemplato dalla vigente normativa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 255 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993, individua quali componenti della stessa:

- a. *il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;*

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

- b. i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli afferenti alla gestione vincolata destinati, a norma di legge, a corrispondenti residui passivi;*
- c. le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;*
- d. il ricavato della cessione di attività produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;*
- e. il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;*
- f. il ricavato dalla vendita di beni immobili;*
- g. interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.*

Orbene, le censure mosse dal Comune si appalesano innanzitutto infondate sia in fatto che in diritto, atteso che l'OSL, nonostante, giova ribadirlo, l'inadeguata ed intermittente collaborazione offerta dagli organi e dagli uffici dell'Ente, ha posto in essere la propria attività istituzionale attenendosi rigorosamente al dettato normativo in materia di dissesto finanziario.

1.4. Lascia, inoltre, perplessi la censura del ricorrente circa la richiesta in ordine al rimborso al tesoriere, nell'anno 2012 dell'anticipazione concessa nel 2011, avanzata prima all'Ente e, successivamente, al Tesoriere. Risulta, infatti, evidente che la richiesta al Comune si spiega nell'ottica di un coinvolgimento di quest'ultimo nel conseguire gli obiettivi di risanamento finanziario, nel rispetto di un'interpretazione conforme alla normativa vigente che impone un rimborso, dal parte del Tesoriere in favore dell'OSL, dell'anticipazione in questione poiché afferente alla gestione straordinaria. Al riguardo giova rammentare che l'OSL, proprio al fine di acquisire le risorse spettanti alla gestione straordinaria, in vista della liquidazione delle passività, ha conferito incarico ad un legale al fine di recuperare, anche in via extragiudiziale, dette somme tuttora non trasferite alla gestione straordinaria di liquidazione da parte dell'inerte Istituto Tesoriere. **Tale attività è sicuramente sintomatica dello scrupolo con cui l'OSL ha operato, non**

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

limitandosi a registrare l'inerzia degli organi necessariamente coinvolti nell'azione di risanamento del Comune di Succivo ma ponendo in essere azioni congrue ed incisive per il corretto espletamento della delicata attività istituzionale di cui questo Organo è attributaria.

Per quanto poi attiene alla doglianza circa l'indebito inserimento nella massa attiva del contributo per il riallineamento alla media pari ad € 316.339,80, corrisposto all'Ente, ai sensi dell'art. 259 comma 4 TUEL, per gli anni 2012-2013-2014, va, al contrario, osservato, che il computo di detto contributo nella massa attiva si giustifica alla luce della ratio della sua previsione da rinvenirsi nel risanamento finanziario dell'Ente e nella conseguente necessità di consentire la liquidazione delle passività proprio in vista del consolidamento finanziario della gestione ordinaria. Non si comprende, infatti, come possa consolidarsi sotto il profilo finanziario, la gestione ordinaria di un Ente se prima non si procede ad una liquidazione delle passività pregresse alla cui estinzione non può che essere rivolto detto contributo.

Ma vi è di più.

Nel caso in cui si seguisse l'interpretazione del ricorrente, si verrebbe ad ammettere l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte del Comune di Succivo per finanziare anche nuove spese di parte corrente o comunque disavanzi di parte corrente in palese violazione della ratio sottesa alla riforma del Titolo V della Costituzione ed, in particolare, in contrasto con gli artt. 114, 118 e 119 Cost. L'interpretazione del deducente Organo Straordinario di Liquidazione è confortata dalla deliberazione n. 1/2014 del Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Barni in Provincia di Como che ha introitato proprio a valere della gestione straordinaria le somme di cui predetto contributo annuo per il riallineamento (ali. 8).

2. LEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEDE DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DA PARTE DELL' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. CONCLUSIONI.

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

2.1 Per mero scrupolo difensivo, al fine di rappresentare la legittimità, lo scrupolo, l'abnegazione con cui questo Organo ha posto in essere la propria attività appare opportuno dare conto anche dell'attività di rilevazione della massa passiva attualmente sottoposta, per alcuni provvedimenti, su ricorso del Comune di Succivo alla scrutinio del Tar Campania Sezione di Napoli **che non ha ancora adottato alcuna decisione nel merito, trovandosi i giudizi rinviati al 12.03.2015.**

Va evidenziato che l'OSL ha adottato il piano di rilevazione della massa passiva con **deliberazione 102/2014 (ALL. 9)**, nella quale ha analiticamente descritto i criteri metodologici utilizzati ai fini della determinazione della massa passiva segnalando l'iter procedurale ed il percorso argomentativo logico-giuridico seguito ai fini dell'ammissione/non ammissione delle partite creditorie.

2.2 Relativamente **alla rilevazione della massa passiva**, va, in particolare, rappresentato che **l'art. 5, comma 2, d.l. 80/2014 convertito nella L. 140/2004 è stato correttamente applicato dall'OSL in riferimento a quelle fattispecie creditorie/debitorie sussumibili nel relativo ambito di operatività.** Dette fattispecie sono indicate nello stesso Piano di estinzione delle passività, da ultimo riformulato con la precitata ed allegata deliberazione n.115/2015, a seguito di rilievi istruttori del Ministero dell'Interno di cui alla nota Prot. 145251 del 25.11.2014, tenuto altresì conto delle ordinanze interlocutorie emesse dal Tar Campania 5851-6135-6136 in relazione a giudizi amministrativi, tuttora pendenti, proposti dal Comune di Succivo e non dai creditori istanti; **giudizi che, lo si ribadisce, allo stato si trovano rinviati per la decisione nel merito al 12 marzo 2015.** Al riguardo va evidenziato che il Comune di Succivo **qualifica erroneamente le fattispecie che hanno originato le deliberazioni impugnate:** per quanto più specificamente attiene alla deliberazione OSL n. 26/2014 (istanza avv. Tamburrino) le pretese creditorie rigettate non concretano correlativamente debiti fuori bilancio e, dunque, **non vi è possibilità di ricondurre la fattispecie né all'art. 194, co 1, lett. e) Tuel né all'art. 194, comma 1, lett. a) Tuel.** Nel caso di specie, infatti, ricorre una mancata integrazione-adeguamento da parte dell'Ente di

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

originari impegni di spesa, tratti in relazione a diversi conferimenti di incarichi legali, risultati insufficienti, in relazione a cui **l'integrazione degli impegni di spesa originari non è intervenuta, in quanto il legale non ha fornito documentazione comprovante gli sviluppi di causa.** E' orientamento consolidato presso diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (cfr. *Sez. Lombardia, deliberazioni nn. 19/2009/PAR e 441/2012/PAR; Sez. Campania, deliberazione n. 9/2007; Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007*), che il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto integrando l'originario atto di impegno di spesa, poiché è necessario solo aumentare l'importo delle somme da corrispondere al professionista, restando invariati il titolo giuridico e gli altri elementi dell'obbligazione assunta dall'Ente (atto di conferimento dell'incarico professionale, soggetto creditore). **Va rimarcato che l'OSL, mediante la notifica del preavviso di diniego all'Avv. Tamburrino, ha richiesto idonea documentazione comprovante gli sviluppi di causa che, tuttavia, non è stata fornita dall'istante, non essendo sufficiente a tal fine né la produzione delle deliberazioni giuntali di conferimento di incarico né la trasmissione della convenzione originaria di limitata durata disciplinante i rapporti tra l'Ente ed il professionista. Quest'ultimo non ha offerto in comunicazione atti di adeguamento dell'impegno.** Nel pregevole scritto "*Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo*" la cui stesura è stata promossa dalla Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero degli Interni si legge che "*è consentito ora anche di inserire nella massa passiva della liquidazione debiti non riconosciuti dall'ente dissestato, purché suffragati da idonea documentazione*". Orbene detta idonea documentazione non è stata portata all'attenzione dell'OSL da parte del creditore istante. (*Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo*" a cura di *Elda Karim Danielli, Maria Giovanna Pittalis Aprile 2010, pagina 13, ALL. 10*). **Il Comune, pertanto, pretende erroneamente** di ricondurre la fattispecie in questione all'art. 194, comma 1, lett. a), con conseguente ammissibilità della stessa alla massa passiva per il tramite dell'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004 conv. dalla legge 140/2004.

11

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

Invero, i decreti ingiuntivi e le ingiunzioni di pagamento, posti dall'avv. Tamburrino a sostegno della pretesa creditoria, intervenuti all'esito di un procedimento a cognizione sommaria, in cui l'Ente non risulta costituito, **sono "causalmente astratti", del tutto svincolati rispetto alle originarie fattispecie debitorie e, dunque, non riconducibili a "fatti di gestione" avvenuti nel periodo di competenza dell'OSL, il cui termine finale è fissato al 31.12.2011**

2.2.1. La legittimità della deliberazione OSL è altresì comprovata *a contrario* dalla **mancata impugnativa della stessa da parte del professionista istante, che, operatore del diritto, per converso, ha intrapreso procedura esecutiva dinanzi al G.O. nei confronti dell'Ente sulla base dei suindicati titoli esecutivi. La stessa ratio ha guidato l'OSL nell'esclusione dalla massa passiva di crediti vantati da altri legali, i quali non hanno impugnato i provvedimenti di diniego prestando acquiescenza. A ciò si aggiunga che lo stesso Comune non ha proceduto al riconoscimento, quale debito fuori bilancio, di alcune delle somme vantate dall'Avv. Tamburrino per carenza del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato [cfr. deliberazione Consiglio Comunale n. 26/2011 (ALL. 11)].**

2.3 Relativamente alla deliberazione OSL n. 42/2014, (istante Regione Campania-Ciclo Integrato delle Acque) l'Ente, nel ricondurre l'ipotesi all'art. 194, co 1, lett. a) Tuel, **travisa la natura del debito che è costituito da somme da riversare alla Regione Campania, a seguito della riscossione dei canoni pagati dai cittadini a fronte del servizio idrico e fognatura. Trattasi di fondi a gestione vincolata.** Il fatto che successivamente sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia accertato l'inadempimento del Comune di Succivo nei confronti della Regione Campania **non comporta né può comportare in alcun modo un mutamento della suindicata natura originaria del debito che non può essere ammesso alla massa passiva ai sensi del D. Lgs. 255, comma 10 D. lgs. 267/2000. Sono i principi contabili di prudenza e sana gestione finanziaria ad imporre una tale esclusione. Detti principi sono**

O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

strumentali alla realizzazione degli equilibri di bilancio cui anche gli Enti Locali devono concorrere alla stregua del novellato art. 97 Cost nell'ottica di una finanza e contabilità pubblica che tengano conto del rispetto dei parametri europei cui il nostro Paese è tenuto in virtù degli impegni contratti a livello europeo.

Va rilevato che lo stesso Ministero dell'Interno ha ascrivito alla gestione ordinaria dell'Ente la competenza in tema di entrate a destinazione vincolata come si evince dalla **nota Prot. 000823 del 9/1/2014 (ALL. 12)**. Va ribadito che, anche in questo caso, **la deliberazione OSL n. 42/2014 non è stata impugnata dal creditore istante. (REGIONE CAMPANIA)** che ha prestato acquiescenza.

2.4 Per quanto attiene alle deliberazioni OSL nn. 47 e 48, in tema di **servizi di igiene urbana** (Consorzio Unico di Bacino e Presidenza del Consiglio dei Ministri/Unità Tecnico-Amministrativa), va osservato che, dalla disamina dell'art. **61 del D. Lgs 507/1993**, emerge con evidenza il vincolo della destinazione delle entrate derivanti da TARSU alla copertura dei costi del servizio, successivamente confermato nel 2009/2010 con l'art. 11, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito nella L. 26/2010. (cfr. *Delibera/Par Corte dei Conti Campania 274/2011; Delibera Corte dei Conti Sezione Controllo Piemonte n. 372/2012 Parere Corte dei Conti Campania n. 218/2013*). Nella precitata pronuncia della Corte dei Conti Campania n.274/2011 si legge: "si evidenzia come le determinazioni della misura delle aliquote e degli assetti tariffari costituiscano diretta espressione dell'obbligo, posto in capo ai **Comuni campani** dall'art. 7 della legge 5 luglio 2007, n. 87, di conversione del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61 (recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti"), di adottare "... le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della **tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA)**, siano

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari ...”.

Tale obbligo, riprodotto anche successivamente alla formale chiusura dello stato di emergenza igienico-ambientale in detto settore, è stato ulteriormente integrato, in virtù dell'art. 11, comma 5-ter, della del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, con l'enunciazione di uno specifico vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle riscossioni tariffarie a carico dell'utenza per finalità **“esclusivamente” dirette “a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”.** “Gli Enti locali campani si trovano, quindi, astretti da un duplice vincolo normativo che li obbliga a determinare il gettito complessivo della TARSU e della TIA in misura non inferiore, ma neppure superiore, al costo totale di esercizio del servizio, con la conseguenza di dover assicurare, contestualmente al rispetto degli equilibri complessivi di bilancio, anche la perfetta corrispondenza tra proventi ed oneri gestionali a livello non solo di programmazione di bilancio ma anche di consuntivo.” Così testualmente, lo si ribadisce, **Corte dei Conti Campania, 274/2011. Trattasi di entrate a destinazione vincolata con conseguente operatività' dell'art. 255, comma 10, Tuel e, quindi, rientranti nella gestione ordinaria dell'Ente.** Nell'indicato studio sul dissesto finanziario degli Enti Locali promosso dalla Direzione Centrale della Finanza Locale si legge che “tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione. Ne deriva a contrario che i residui passivi ed attivi vincolati pertengono alla gestione ordinaria dell'Ente. (cfr. **il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo a cura di Elda Karim Danielli, Maria Giovanna Pittalis Aprile 2010, pagina 8, ALL. 13).** **Il rispetto dei principi contabili di prudenza e di sana gestione finanziaria funzionali alla realizzazione degli equilibri di bilancio, sia di competenza che di cassa, impongono di affermare che detto vincolo normativo delle Entrate da TARSU alla copertura dei costi del servizio deve ritenersi integrale anche per il periodo precedente all'espresso dettato normativo che prevedeva la copertura al 100% per i comuni della Regione Campania potendo ricorrere**

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

situazioni, come sovente e notoriamente accaduto, di difficoltà di gestione del servizio di igiene urbana da parte dei gestori del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani legati da un rapporto contrattuale con il Comune, con conseguente necessità **di affidamenti extra ordinem** ad altri operatori economici; ben si vede, come in tali casi, la correlativa imputazione contabile della spesa non poteva che essere registrata a valere sui capitoli del bilancio inerenti il servizio di gestione rifiuti finanziati con le relative entrate a destinazione vincolata derivanti da TARSU.

2.5 Per quanto specificamente attiene all'istanza di ammissione al passivo avanzata dal Consorzio Unico di Bacino, va sottolineato che un considerevole importo, di cui è chiesta l'ammissione al passivo, **è oggetto di contestazione dinanzi al giudice ordinario con conseguente carenza dei requisiti di** certezza, liquidità ed esigibilità del credito/debito de quo. Detto rilievo è **contenuto nella precitata delibera 102/2014** [inerente il piano di rilevazione della massa passiva (*cf. delibera OSL 102/2014, pagina 6, riga 22*)], anch'essa impugnata, e costituisce una sorta di integrazione della motivazione della deliberazione n.47/2014.

Ma vi è di più'.

2.5.1 Dalla lettura dell'istanza di ammissione al passivo, che si unisce in copia, emerge altresì che **molte fatture** che avrebbero dovuto comprovare le prestazioni effettuate dal Consorzio Unico di Bacino **sono oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, sicché è evidente la carenza di liquidità ed esigibilità di gran parte del credito/debito in questione.**

Più specificamente:

- 1) **sono oggetto di giudizio dinanzi al G.O.** le somme dovute fino al 24.7.2008 in favore dell'Articolazione Ce 2 (cui è succeduto il CUB istante) per un importo di €. **205.135,00** (*cf. pag 1. dell'istanza di ammissione al credito All. 15*);
- 2) **sono oggetto di sequestro giudiziario fatture per un importo di € 854.844,59** quale risultante dalla somma di
 - a) € 118.732,47 [somma dovuta al Consorzio Ce 2, cui è succeduto il CUB istante,

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

per il periodo dal 25/07/2008 al 31/12/2008) *cfr. pag. 2 dell'istanza di ammissione al credito]*

- b) € 179.620, 64** [somma dovuta al Consorzio Ce 2 (cui è succeduto il CUB istante) relativamente all'anno 2009, *cfr. pag. 2 dell'istanza di ammissione al credito]*
- e) € 556.491,48** (somma dovute al Consorzio Unico di Bacino anno 2010; *cfr. pag 3 dell'istanza di ammissione al credito).*

Ne deriva che, nel caso de quo, in disparte il doveroso diniego dell'istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 255, comma 10 TUEL, ricorre anche una questione di insussistenza di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria in questione con conseguente emersione di problematiche inerenti la sussistenza del diritto di credito e, dunque, di un diritto soggettivo con il conseguente radicarsi della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. **Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, 5170/2012; ALL. 14**). Va ricordato che nel precitato scritto sul dissesto degli Enti Locali si afferma che “possono essere ammessi a finanziamento solo i debiti di competenza del periodo del dissesto certi, liquidi ed esigibili e non quelli soggetti a contestazione”.

La deliberazione OSL n. 48/2014 non è stata impugnata dal creditore istante. Valgono al riguardo le suestese riflessioni in tema di entrate a destinazione vincolata nonché i surriportati richiami legislativi con conseguente operatività dell'art.255, comma 10, TUEL.

2.6. A questo punto appare opportuno evidenziare che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 2.10.2014 (**ALL. n. 15**), l'Ente ha avanzato **richiesta di anticipazione di liquidità ex D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 che poi è intervenuta successivamente** per un importo complessivo di € **3.723.902,90** senza che sia stato possibile acquisire il Piano dei Pagamenti e l'elenco dei creditori. A questo punto appare ragionevole chiedersi se la richiesta, inerente anticipazione di liquidità per debiti attinenti alla gestione ordinaria dell'Ente, non riguardi anche i debiti per i quali si chiede il pagamento da parte della gestione straordinaria di liquidazione, con pericolo di duplicazione dei pagamenti. **Né all'Organo Straordinario di Liquidazione può**

*O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica*

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

rimproverarsi alcuna forma di negligenza o di scarsa collaborazione, atteso che lo stesso ha chiesto ripetutamente sia informalmente che formalmente la collaborazione dell'Ente e dei propri organi, come comprovato dalla **nota Prot. 6888 del 30.09.2014 (ALL. 16)** a firma del Presidente OSL avente ad oggetto: *“Restituzione documentazione priva di istruttoria. Invito alla ritrasmissione con annesse schede inerenti l'istruttoria”*, con la quale il comune di Succivo veniva invitato a prestare collaborazione, al fine di porre l'OSL nella condizione di procedere alla integrazione della massa passiva, attesa l'incompletezza e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta. Nota che ha fatto seguito alla deliberazione OSL n. 29 del 16/05/2014 (ALL. 17) nella quale l'OSL, nel rendere pubblico il verbale n. 9 del 15.5.2014, ha evidenziato che la documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria era rimasta “giacente” nei diversi uffici, per un periodo di circa 3 mesi, senza che fosse stata espletata alcuna attività, contravvenendo al principio di leale collaborazione cui l'Ente è chiamato, oltre che dal dettato normativo, anche dall'invito formulato dal Ministero dell'Interno con nota prot. N.0134456 del 11/11/2013, rimasto palesamente disatteso.

2.7. Conclusivamente, va evidenziato che l'Organo Straordinario di liquidazione ha espletato la propria attività di determinazione della massa passiva e di individuazione della massa attiva, nel rispetto della normativa in tema di dissesto ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 Cost., così come riformulato dalla L. Cost. 1/2012, che impone alle amministrazioni pubbliche, tra cui rientrano gli Enti Locali, di concorrere alla realizzazione degli equilibri di bilancio, sia di competenza che di cassa, anche in vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

PER QUESTI MOTIVI

L'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo conclude per il rigetto del ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con tutto quanto ne consegue in tema di spese.


O.S.L. Comune di Succivo (Ce)
Resistenza in giudizio al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE nominato con DPR 25 settembre 2012

In via istruttoria si depositano: 1) deliberazione OSL n. 107/2014; 2) deliberazione n. 115/2015; 3) Deliberazione n. 2 del 24 dicembre 2012; 4) deliberazione OSL n. 5 del 11.07.2013; 5) prot. OSL n. 175/2014 del 15.05.2014; 6) Delibera OSL n.97/2014; 7) Note OSL del 10.12.2014 e del 26.12.2014; 8) deliberazione n. 1/2014 del Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Barni; 9) deliberazione OSL n. 102/2014; 10) *Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo* a cura di *Elda Karim Danielli, Maria Giovanna Pittalis Aprile 2010, pagina 13*; 11) deliberazione Consiglio Comunale n. 26/2011; 12) Nota Prot. 000823 del 9/1/2014; 13) il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo a cura di *Elda Karim Danielli, Maria Giovanna Pittalis, Aprile 2010, pagina 8*; 14) Sentenza Consiglio di Stato, Sez V, 5170/2012; 15) deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 2.10.2014, 16) nota Prot. 6888 del 30.09.2014; 17) deliberazione OSL n. 29 del 16/05/2014.

Con riserva più ampia di formulare ulteriori richieste istruttorie anche in conseguenza del comportamento processuale della controparte.

Succivo, 19. 02. 2015

Il Presidente

Dott. Luigi Colucci

I componenti

Dott. Renato Penza

Dott. Geraldo Bonacci

Letto e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LUIGI COLUCCI



Il Segretario verbalizzante

Sig. Aniello Marsilio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "<http://www.comune.succivo.ce.it> in data e resterà affissa fino al per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Salvatore D'Angelo

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

() amministrativo

() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio

